Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 gennaio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 10 DEL 12 GENNAIO 1981:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati.

(16)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **932.**

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, nel secondo comma, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

« *b*) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato; »

nello stesso comma, dopo la lettera *c*) sono aggiunte le seguenti:

« *d*) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

e) la prosecuzione all'estero dell'attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subìti in conseguenza dell'attività antifascista svolta all'estero ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subìto nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.

E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'articolo 8.

Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, è sostituito con il seguente:

« Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'assegno vitalizio di benemerenza non è cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilità è estesa ai rispettivi assegni di riversibilità ».

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sarà composta:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;

b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La composizione della commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno la metà degli altri componenti.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.

A parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 5.

All'onere di lire 850 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario,

utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

Avviso di rettifica

(Decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900)

Nell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 900, concernente « Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980, dove è scritto: «... integrato dall'art. 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 33,... », leggasi: «... integrato dall'art. 13 *del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'art. 1* della legge 29 febbraio 1980, n. 33,... ».

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1981, n. 4.

Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento di taluni termini previsti dalle vigenti norme in materia di urbanistica e di edilizia residenziale, per evitare che la loro scadenza rallenti o sospenda la esecuzione delle opere in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Termini contenuti nella legge 28 gennaio 1977, n. 10

Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1983.

Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1983. Il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo, modificato con l'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è stabilito in cinque anni.

Art. 2.

Termini contenuti nelle leggi n. 1 e n. 457 del 1978

L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1983.

Il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la localizzazione degli interventi assistiti dal contributo di cui al primo comma dell'articolo medesimo per una quota non inferiore al 75 per cento nelle aree in esso indicate, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il termine iniziale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è fissato al 1° gennaio 1982.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 288

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1981, n. 5.

Assegnazione al CNEN di un contributo statale di lire 248 miliardi a completamento del finanziamento delle attività per il 1980 e a titolo di anticipazione per il primo quadrimestre del 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il CIPE nella seduta del 29 aprile 1980 ha approvato le proposte contenute nel documento, predisposto dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, « Linee-guida per il quarto piano quinquennale 1980-84 », con le indicazioni dei fabbisogni finanziari in 2.890 miliardi di lire nel quinquennio;

Considerato che il Governo ha approvato, in data 26 settembre 1980, un disegno di legge per il finanziamento del predetto piano quinquennale del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Considerata la necessità e l'urgenza di assicurare, durante l'iter del suddetto provvedimento (a.S. n. 1132), il corretto funzionamento dell'Ente per lo svolgimento dei compiti di istituto mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili alla normale gestione;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, relativa all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per il completamento delle attività dell'anno 1980 e a titolo di anticipazione per le attività del primo quadrimestre dell'anno 1981 è assegnato al Comitato nazionale per l'energia nucleare un contributo di 248 miliardi di lire di cui 23 miliardi destinati alle azioni di ricerca, sviluppo, dimostrazione e promozione nel settore delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico.

Art. 2.

All'onere di 248 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1981, si provvede, quanto a lire 65 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 183 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al predetto cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1980.

Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 3, primo comma, della stessa legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, l'art. 109;

Ritenuta la necessità, per esigenze di carattere unitario, di adottare disposizioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni regionali relative agli interventi creditizi a favore del settore artigiano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di agevolazioni creditizie a favore delle imprese artigiane, sono regolate secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'intervento regionale nel settore del credito a medio termine, avente durata superiore ai 18 mesi, finalizzato allo sviluppo delle imprese artigiane e coordinato attraverso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, dovrà esplicarsi entro i limiti massimi d'importo e di durata di cui all'art. 34, quinto e settimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come risulta modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, e dalla legge 31 ottobre 1966, n. 947, già fissati per la Cassa stessa, nonché entro i limiti di garanzia sussidiaria di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, ed i limiti minimi di tasso stabiliti con decreto ministeriale 7 aprile 1976, che costituisce l'ultima possibile applicazione dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, in ordine alla facoltà di modifica in via amministrativa dei tassi agevolati già fissati con norma di legge.

Spetta alle regioni:

a) la determinazione dei limiti e delle modalità di concessione del contributo in conto interessi a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;

b) l'approvazione dei criteri e modalità, previsti dall'art. 3, lettera *a*), della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che disciplinano gli interventi del fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa medesima.

Art. 3.

L'intervento regionale nel settore del credito a breve termine con durata non superiore a diciotto mesi, finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese, dovrà essere indirizzato soltanto: all'ordinamento delle cooperative di garanzia costituite fra imprese artigiane; alla disciplina della partecipazione regionale al relativo fondo e della gestione delle cooperative predette, con esclusione delle agevolazioni sui tassi d'interesse.

Art. 4.

In ordine alla disciplina dei rapporti con gli istituti ed aziende di credito, si assumono quali norme di coordinamento le seguenti:

ogni intervento dei comitati tecnici regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane dovrà essere corredato dalla prova documentale che il credito è stato destinato alle finalità previste e dovrà essere condizionato al mantenimento della destinazione documentata almeno per tutta la durata del prestito, sempreché l'attività artigiana abbia avuto regolare svolgimento e l'impresa adempia a quanto previsto nel piano di rimborso;

ai fini della concessione del contributo negli interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, potranno essere assunti impegni anche sulle somme assegnate, con leggi statali o regionali, per gli anni successivi a quello di concessione dell'agevolazione;

ai fini dell'erogazione del contributo negli interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, detto contributo, calcolato sulla base del piano di rimborso del prestito, sarà corrisposto agli istituti di credito finanziatori, alla fine di ogni anno solare, in quote di eguale importo, sempreché:

a) il piano di rimborso abbia avuto regolare esecuzione;

b) l'attività artigiana dell'impresa abbia avuto regolare svolgimento;

c) la documentata destinazione del prestito non abbia subito alcuna variazione materiale e/o giuridica.

Nel caso di prestiti riscontati presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, sarà erogato all'atto del risconto un acconto di contributo pari alla differenza tra il tasso d'interesse a carico delle imprese artigiane ed il tasso di risconto praticato dalla Cassa predetta;

ai fini della efficacia della garanzia sussidiaria e di quella prestata dalle cooperative di garanzia, dovranno sussistere — anche nel momento in cui si verifichi l'insolvenza — le condizioni in base alle quali è stata concessa l'agevolazione.

Art. 5.

In ordine alla determinazione dei criteri di ammissibilità alle agevolazioni si assume quale norma di indirizzo che il credito dovrà essere orientato verso categorie e zone non sufficientemente sviluppate; a questo fine potranno essere previsti — nell'ambito dei limiti fissati dalle leggi dello Stato — criteri preferenziali e/o condizioni differenziali di agevolazione per categorie, zone e investimenti.

Art. 6.

In ordine ai controlli sulla effettiva destinazione delle agevolazioni, si assume quale norma di coordinamento che i comitati tecnici regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane dovranno riservarsi in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente che sussistano e permangano per tutta la durata del prestito le condizioni in base alle quali sono state concesse le agevolazioni, stabilendosi altresì che, nel caso di revoca, l'impresa inadempiente sarà tenuta a rimborsare il costo dell'accertamento, determinato in misura forfettaria dalla regione su proposta dei predetti comitati tecnici regionali.

Art. 7.

Fino a che ciascuna regione a statuto ordinario non provvederà ad esercitare le funzioni amministrative di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di agevolazioni di credito alle imprese artigiane, continueranno ad applicarsi — nel territorio di competenza — le norme previste dalla vigente legislazione statale.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni dovranno adeguare la propria legislazione alle norme di indirizzo e coordinamento previste negli articoli precedenti.

Restano in ogni caso salve le agevolazioni già concesse alla data di scadenza del termine previsto nel precedente comma, purché il relativo procedimento amministrativo abbia avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(232)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Lombardia dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge del 1970, n. 281, ed in particolare l'articolo 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nella adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1980, che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato;

Ritenuta la necessità di procedere alla identificazione degli immobili trasferiti alla regione Lombardia secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Il fabbricato Villa Brallo di Pregola identificato in catasto al foglio 8 particella 186 di mq 2.255 e particella 668 di mq 145, del comune di Brallo di Pregola è trasferito alla regione Lombardia.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Lombardia da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni dei beni ed arredi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(155)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Emilia-Romagna dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge del 1970 n. 281 ed in particolare l'art. 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della Commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nell'adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1980 che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato;

Ritenuta la necessità di procedere all'identificazione degli immobili trasferiti alla regione Emilia-Romagna secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei fabbricati e relative pertinenze e dotazioni appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Emilia-Romagna da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Art. 4.

I fabbricati ad uso promiscuo che ospitano stazioni forestali, fino a quando dette stazioni saranno ritenute necessarie dallo Stato, sono soggetti a vincolo d'uso per i locali occupati da dette stazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI TRASFERITI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
RA	Ravenna	4	19/p		0,03.40	Alloggio Ceroni
Id.	Id.	4	36/p		0,04.25	Alloggio Gagliardi
Id.	Id.	4	184	D/7		Bar ristorante
Id.	Id.		185	D/7		Dancing Mingozzi
Id.	Id.	4	186/1	C/1		Ristorante alloggio Baroni
			186/2	A/4		
			728	A/4		
			729	C/1		
			730			
Id.	Id.	4	761	C/1		Bar Giorgi
Id.	Id.	4	196	C/1		Bar-ristorante Gloria
Id.	Id.	4	36/p		0,05.30	Bar-ristorante Ugolini
Id.	Id.	4	19/p		0,08.40	Ristorante Bartoletti
Id.	Id.	4	36/p		0,05.20	Bar-trattoria Ghirardelli
Id.	Id.	57	19	C/1		Bar Montanari
Id.	Id.	57	44	C/1		Bar-ristorante Succi
			45	C/1		
Id.	Id.	57	501	D/8		Ristorante Cicchetti
Id.	Id.	217	9/p		0,02.30	Bar-rosticceria Romualdi
Id.	Id.	4	281	E/3		Stazione rifornimento ESSO
Id.	Id.	57	269	F/3		Stazione rifornimento ed alloggio S.P.I.R.
			270	A/4		
Id.	Id.	78	189/1	B/4		Ispettorato ripartimentale delle foreste
			189/2	A/7		
Id.	Id.	4	297/1	A/3		Villaggio S.A.V.A.
			297/2	A/3		
			298	A/3		
			299/1	A/3		
			299/2	A/3		
			300/1	A/3		
			300/2	A/3		
			301/1	A/3		
			301/2	A/3		
			—	—		
			302	A/3		
			303	A/3		
			304	A/3		
			305	A/3		
			306/1	A/3		
			306/2	A/3		
			307	A/3		
			308	A/3		
			309/1	A/3		
			309/2	A/3		
			310	A/3		
			311/1	A/3		

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
RA	Ravenna	4	311/2	A/3		
			312	A/3		
			313	A/3		
			314	A/3		
			315/1	A/3		
			315/2	A/3		
			316/1	A/3		
			316/2	A/3		
			317	A/3		
			318	A/3		
			319	A/3		
			320/1	A/3		
			320/2	A/3		
			321/1	A/3		
			321/2	A/3		
			322	A/3		
			323/1	A/3		
			323/2	A/3		
			324/1	A/3		
			324/2	A/3		
			325	A/3		
			326/1	A/3		
			326/2	A/3		
			328	A/3		
			329	A/3		
			330	A/3		
			331	A/3		
			332	A/3		
			333/1	A/3		
			333/2	A/3		
			334/1	A/3		
			334/2	A/3		
			335	A/3		
			336/1	A/3		
			336/2	A/3		
			337/1	A/3		
			337/2	A/3		
			338	A/3		
			339	A/3		
			340	A/3		
			341	A/3		
			342/1	A/3		
			342/2	A/3		
			343/1	A/3		
			343/2	A/3		
RA	Ravenna	4	344/1	A/3		Villaggio S.A.V.A.
			344/2	A/3		
			345/1	A/3		
			345/2	A/3		
			346/1	A/3		

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
			346/2	A/3		
			347	A/3		
			348	A/3		
			349	A/3		
			350	A/3		
			351/1	A/3		
			351/2	A/3		
			352/1	A/3		
			352/2	A/3		
			353	A/3		
			354/1	A/3		
			354/2	A/3		
			355/1	A/3		
			355/2	A/3		
			356	A/3		
			357	A/3		
		4	327/1	C/1		Centro commerciale S.A.V.A.
			327/2	C/1		
			327/3	C/1		
			327/4	C/1		
			327/5	D/8		
FO	Santa Sofia	99	8p		0,02.20	Chiosco « Campigna »
			17p		0,01.40	Chalet « Campigna »
			21	D/2		Albergo « Lo Scoiattolo »
			16/1	A/10		Palazzo « Granducale »
			16/2	A/6		Id.
			16/3	A/6		Id.
			16/4	D/2		Id.
		109	18p		0,04.70	Chalet « La Burraia »
			19	A/5		Casone della Burraia
			24p		0,05.10	Posto di ristoro « La Calla »
		111	8/1	A/5		Colonia « Villaneta »
			8/2	A/5		
			9	A/5		
		56	179/2	A/2		Palazzo « Zanetti »
			180		0,05.50	
			181	A/2		
			201		0,02.40	
		56	171		0,48.60	Palazzo « Zanetti »
			174		0,10.70	
			178		0,27.70	
		109	20	B/1		Casone della Burraia
FE	Goro	17	10	F.R.	0,10.70	Chiesa « Taglio della Falce »

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(156)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Lazio dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge del 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nella adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1980, che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, citato;

Ritenuta la necessità di procedere alla identificazione degli immobili trasferiti alla regione Lazio secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

I fabbricati: sede dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Frosinone, distinto in catasto nel comune di Frosinone, foglio 18, particella 523, di mq 1.620, ed il rifugio di Campo Catino, identificato nel comune di Guarcino, foglio 17, particella 20, di mq 6.950, sono trasferiti alla regione Lazio.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(162)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Umbria dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge del 1970, n. 281 ed in particolare l'articolo 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della Commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nella adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1980 che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato;

Ritenuta la necessità di procedere alla identificazione degli immobili trasferiti alla regione Umbria secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei fabbricati e relative pertinenze e dotazioni appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Umbria.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Umbria da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze, e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli interventi costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI TRASFERITI ALLA REGIONE UMBRIA AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
TR	San Venanzo	141	15		0,06.20	Osteria « Manieri »
			58		0,15.30	
			59		0,09.20	
		136	39		0,02.80	
		137	10		0,04.80	
			21		0,00.05	
PG	Pietralunga	93	108		0,26.50	Colonia Candeleto
PG	Assisi	66	12		0,15.10	Villa Bandita

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(157)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Molise dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nella adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1980 che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle Regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato:

Ritenuta la necessità di procedere alla identificazione degli immobili trasferiti alla regione Molise secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Il fabbricato ex comando stazione forestale Pagliarone identificato alla mappa urbana del comune di Vastogirardi Part. 820 Cat. A/6 è trasferito alla regione Molise.

Art. 2.

La consegna del bene di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Molise da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero della agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbale di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale del bene stesso a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(159)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Veneto dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge del 1970 n. 281 ed in particolare l'art. 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nell'adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

19 agosto 1980 che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato;

Ritenuta la necessità di procedere all'identificazione degli immobili trasferiti alla regione Veneto secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi di fabbricati e relative pertinenze e dotazioni appartenenti alla soppressa Azienda di Stato foreste demaniali trasferiti alla regione Veneto.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sara effettuata alla regione Veneto da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Art. 4.

I fabbricati ad uso promiscuo che ospitano stazioni forestali, fino a quando dette stazioni saranno ritenute necessarie dallo Stato, sono soggetti a vincolo d'uso per i locali occupati dalle stazioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI TRASFERITI ALLA REGIONE VENETO AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
BL	Farra D'Alpago	15	A		0,05.00	Chiesetta « Santa Maria »
	Id.	32	43	F.R.	0,16.40	Locanda « Vallorch »
	Id.	15	22	F.R.	0,05.80	Colonia « Palughetto »
	Id.	32	25	F.R.	0,37.80	Locanda « S. Osvaldo »
	Id.	32	26	F.R.	0,07.40	Rifugio « Casetta Rossa »
	Id.	27	12p			Chiesa « S. Osvaldo »
	Id.	27	6	F.R.	0,23.50	Locanda « Genziana »
	Id.	27	22	F.R.	0,57.30	Albergo « S. Marco »
	Id.	22	6	F.R.	0,03.80	Colonia « Col Saler »
	Id.	22	50	F.R.	0,04.20	Autorimessa « Valbella »
TV	Fregona	BX	23	F.R.	0,03.89	Colonia « Val di Vacca »
	Id.	AIII	10	F.R.	0,01.90	Colonia « Cadolten »
	Vittorio Veneto	CX	185 572 573 574 575		0,30.80 0,13.31 0,01.40 0,02.60 0,01.40	Alloggi Personale di Vittorio Veneto
PD	Padova	25	297/8 297/13	A/10 A/2		Ispettorato regionale delle foreste del Veneto

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(161)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Campania dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge del 1970 n. 281 ed in particolare l'articolo 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nell'adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1980 che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato;

Ritenuta la necessità di procedere all'identificazione degli immobili trasferiti alla regione Campania secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi di fabbricati e relative pertinenze e dotazioni appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Campania.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Campania, da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI TRASFERITI ALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
BN	Bonea	1	2	D/2	0,02.80	Albergo « Monte Taburno »
			57	D/2	0,03.10	
			58		0,24.40	
			67		0,00.20	
			78		0,16.20	
			79		3,49.10	
BN	Tocco Caudio	10	143	A/4	0,04.45	Villino « Coppola »
	Id.	10	112		0,15.20	Posto di Custodia « Taburno »
			113	A/4	0,06.20	
			133		0,08.00	
			134		0,03.20	
NA	Torre del Greco	36	23	D/2	0,01.80	Bar-ristorante
CE	Castelvolturno	50	2/C		0,02.50	Bar « Patria »
	Id.	50	2/B		0,17.50	Stazione servizio « FINA »

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(158)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Puglia dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge del 1970 n. 281 ed in particolare l'art. 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nell'adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1980 che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato;

Ritenuta la necessità di procedere all'identificazione degli immobili trasferiti alla regione Puglia secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi di fabbricati e relative pertinenze e dotazioni appartenenti alla soppressa azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Puglia.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Puglia da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Art. 4.

I fabbricati ad uso promiscuo che ospitano stazioni forestali, fino a quando dette stazioni saranno ritenute necessarie dallo Stato, sono soggetti a vincolo d'uso per i locali occupati da dette stazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI TRASFERITI ALLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
LE	Lecce	214	136/1	B/4		Ispettorato ripartimentale delle foreste - « Galiò »
			136/2	A/3		
			136/3	A/3		
			136/4	A/3		
			136/5	A/3		
			136/6	A/3		
			160/2	A/4		
FG	Monte S. Angelo	1	16		0,00.34	« Complesso Umbra »
			21		0,01.89	
		4	9		0,19.01	
			10		0,05.94	

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(160)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Modificazione alla composizione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31 concernente l'istituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto 19 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978, concernente il rinnovo della composizione del suddetto comitato, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1980 concernente la sostituzione del segretario supplente del comitato di cui all'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei segretari, effettivo e supplente, del comitato di cui all'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, passati ad altri incarichi;

Decreta:

La dott.ssa Marcella Caboni, primo dirigente e la dott.ssa Maria Scarpellini, direttore di sezione, del Ministero del commercio con l'estero, esplicheranno le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente del comitato di cui all'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, in sostituzione rispettivamente del dott. Guglielmo Costantini e della dott.ssa Teresa Sainato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: MANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1980
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 324

(235)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione della vita, di tassi di premio e di condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande dell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, in estensione di tariffe già autorizzate, nonché di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, i sottoindicati tassi di premio, in estensione di tariffe già autorizzate e le condizioni di polizza di seguito descritte, presentate dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 1/u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 3, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 3/u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 4, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 1 u/A, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale, adeguabile in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 3 u/A, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, adeguabile in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 9 u/A, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

tariffa 8 u/A, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tassi di premio, per contratti di durata pari a cinque anni e da emettere solo in forma convenzionata, relativi all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita;

tassi di premio, concernenti durate contrattuali da due a nove anni e da utilizzare solo per contratti collettivi o di gruppo costituiti prevalentemente da polizze aventi durate pari o superiori ai dieci anni, in estensione della tariffa 3N - assicurazione mista, a premio e prestazioni indicizzati (approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1979);

tassi di premio, concernenti durate contrattuali da due a nove anni e da utilizzare solo per contratti collettivi o di gruppo costituiti prevalentemente da polizze aventi durate pari o superiori ai dieci anni, in estensione della tariffa 3S - assicurazione mista a premio e prestazioni parimenti indicizzati (approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1979);

tassi di premio, concernenti durate contrattuali da due a nove anni e da utilizzare solo per contratti collettivi o di gruppo costituiti prevalentemente da polizze aventi durate pari o superiori ai dieci anni, in estensione della tariffa 9N - assicurazioni di rendita differita, con controassicurazione, a premio e prestazioni indicizzati (approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1979);

tassi di premio, concernenti durate contrattuali da due a nove anni e da utilizzare solo per contratti collettivi o di gruppo costituiti prevalentemente da polizze aventi durate pari o superiori ai dieci anni, in estensione della tariffa 9S - assicurazione di rendita differita, con controassicurazione, a premio e prestazioni parimenti indicizzati (approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1979);

condizioni particolari di polizza, relative alle tariffe 3N, 3S, 9N e 9S, da utilizzare solo nell'assicurazione del personale dipendente dell'INA;

condizioni particolari di polizza della tariffa 1;
condizioni particolari di polizza della tariffa 2;
condizioni particolari di polizza della tariffa 1/u;
condizioni particolari di polizza della tariffa 1 × u/A;
condizioni particolari di polizza della tariffa 3 × u/A;
condizioni particolari di polizza della tariffa 8 × u/A;
condizioni particolari di polizza della tariffa 9 × u/A.

Roma, addì 5 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(192)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga agli stabilimenti industriali siti nel porto industriale di Trieste-Zaule della facoltà di servirsi di proprio personale per l'esecuzione di operazioni portuali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'avviso n. 1 in data 4 gennaio 1954 del Governo militare alleato di Trieste, con il quale sono stati autorizzati gli stabilimenti industriali della zona del porto industriale di Trieste ad avvalersi, entro la suddetta zona, di proprio personale per l'esecuzione delle operazioni portuali interessanti la propria attività fino alla data del 31 dicembre 1959;

Visto il decreto n. 15, in data 22 maggio 1959, del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste con il quale, in virtù dei poteri conferitigli dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954, detta autorizzazione è stata prorogata fino al 21 maggio 1969;

Visto il decreto in data 30 aprile 1969, con il quale il Ministro della marina mercantile pro-tempore, ha prorogato il precedente provvedimento fino al 31 dicembre 1980;

Vista la nota 19/16-297/80, in data 8 agosto 1980, del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, con allegata la lettera n. 4791/80 datata 24 luglio 1980 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con la quale viene richiesta l'ulteriore proroga dell'anzidetto particolare regime vigente nel porto industriale di Trieste-Zaule;

Considerato che tuttora sussistono le ragioni di pubblico generale interesse nonché le esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione degli stabilimenti industriali insediati nella zona anzidetta, ragioni che determinarono, a suo tempo, la concessione della dispensa di cui al succitato avviso del Governo militare alleato;

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

Agli stabilimenti industriali siti nel porto industriale di Trieste-Zaule, è prorogata, fino al 31 dicembre 2007, data di scadenza dell'Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), la facoltà di servizi di proprio personale per l'esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione, da effettuarsi sia a terra che a bordo ed interessanti la propria attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(233)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazioni, miste, con capitale e premi rivalutabili, e relative condizioni particolari di polizza della S.p.a. Lavoro e sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonché di tassi di premio, di opzioni e condizioni particolari;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché i sottoindicati tassi di premio in estensione di tariffe già autorizzate, le opzioni e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano:

tassi di premio in estensione della tariffa RXII e 3, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente,

in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile (approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1980, n. 12647);

tassi di premio in estensione della tariffa RXII, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi (approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1980, n. 12647);

tariffa RVIIIc (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa RVIIIc e 3 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIc (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIc e 3 (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita in capitale da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F);

opzione, al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i primi 5 e 10 anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F);

opzione, al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente riversibile sulla testa sopravvivente, da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F).

Roma, addì 15 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(167)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazioni miste, con capitale a premi rivalutabili, e relative condizioni particolari di polizza della S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di tassi di premio, di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè i sottoindicati tassi di premio, in estensione di tariffe già autorizzate, le opzioni e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni L'Italia vita, con sede in Milano:

tassi di premio in estensione della tariffa RXII e 3, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile (approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1980, n. 12643);

tassi di premio in estensione della tariffa RXII, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi (approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1980, n. 12643);

tariffa RVIIIc (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa RVIIIc e 3 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIc (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIc e 3 (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita in capitale da applicarsi alle tariffe RVIIIc e RVIIIc e 3 (M-F);

opzione, al termnie del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F).

Roma, addì 15 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(169)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazioni miste, con capitale e premi rivalutabili, e relative condizioni particolari di polizza della S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonché di tassi di premio di opzioni, e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché i sottoindicati tassi di premio, in estensione di tariffe già autorizzate, le opzioni e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

tassi di premio in estensione della tariffa RXII e 3, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile (approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1980, n. 12645);

tassi di premio in estensione della tariffa R XII, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi (approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1980, n. 12645);

tariffa RVIIIc (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa RVIIIc e 3 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIc e 3 (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIc (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita in capitale da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F);

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente riversibile, da applicarsi alle tariffe RVIIIc (M-F) e RVIIIc e 3 (M-F).

Roma, addì 15 dicembre 1980

(166) p. *Il Ministro*: REBECCHINI

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Proroga al 31 dicembre 1981 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1979, concernente la proroga al 31 dicembre 1980 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi limitatamente ai Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di mantenere il regime dell'autorizzazione ministeriale per le esportazioni dei prodotti petroliferi, in relazione al permanere di talune difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale, verso i Paesi terzi;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale previsto dai succitati decreti ministeriali è prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle destinazioni Paesi terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1980

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
PALLESCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAGNANI NOYA

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(219)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Buccinasco.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, prodotta in data 25 novembre 1980, con la quale il comune di Buccinasco chiede la sospensione della riscossione del carico tributario di lire 168.300.051 — costituito da imposte di ricchezza mobile cat. C2, sui compensi degli amministratori e sindaci, complementare di rivalsa, ritenute d'acconto di cui all'art. 143 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e dai relativi interessi e soprattasse — afferente gli anni dal 1970 al 1973, iscritto nel ruolo speciale di novembre 1980, adducendo che si trova attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento del suddetto rilevante importo per mancanza dei necessari fondi, in quanto trattasi di spesa non contemplata nel proprio bilancio di previsione, e che avverso l'iscrizione a ruolo del carico stesso ha prodotto ricorso avanti la competente commissione tributaria di primo grado;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Milano, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dal comune di Buccinasco, ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto trattasi di ente pubblico territoriale;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi esattoriali in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 168.300.051, dovuto dal comune di Buccinasco, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendenza di finanza di Milano, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dal comune in parola ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale l'esattore manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni strumentali ed immobili del comune di Buccinasco.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata accordata o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(209)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Disposizioni particolari in materia di esportazioni petrolifere.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, numero 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazione merci », e successive modificazioni;

Ritenuto il permanere della necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi verso i Paesi della Comunità economica europea ad autorizzazione ministeriale a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1979, concernente l'istituzione del regime dell'autorizzazione automatica per l'esportazione verso i Paesi CEE di taluni prodotti petroliferi e successive proroghe;

Tenuto conto della decisione della commissione CEE del 13 ottobre 1980 che subordina gli scambi di taluni prodotti petroliferi tra gli stati membri ad un sistema di autorizzazioni rilasciate in via automatica fino al 31 gennaio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il regime delle autorizzazioni automatiche per l'esportazione verso i Paesi CEE di « oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (V.D.27.09) e di oli leggeri di petrolio o di minerali bituminosi (V.D.27.10 da 111 a 290); oli medi (V.D.27.10 da 310 a 390), oli pesanti da gas e combustibili (V.D.27.10 da 510 a 697) », è ripristinato a partire dal 13 ottobre e fino al 31 gennaio 1981.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(234)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Abolizione dell'obbligo per le dogane di trasmettere all'Istituto nazionale per il commercio estero copia delle fatture di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 20 novembre 1967.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268, del 25 novembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 16 agosto 1960, relativo alle denunce e benestare all'importazione ed alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1967, n. 10, relativo all'aumento del valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e diminuzione del numero degli esemplari delle denunce e benestare all'importazione ed alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323, del 28 dicembre 1967, con il quale, tra l'altro, sono state dettate norme in merito alla procedura di smistamento dei moduli di denuncia e benestare bancario e successiva modificazione;

Visti in particolare gli articoli n. 5 e n. 7 di detto decreto con i quali è stato stabilito che le dogane, in occasione dello scarico delle denuncie e benestare bancari ad esse sottoposti, provvedono anche alla trasmissione all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero delle copie delle relative fatture;

Ritenuta l'opportunità che le dogane non diano più corso a tale inoltro, finalizzato a scopi statistici, in quanto l'Istituto nazionale per il commercio estero rileva analoghi dati dai nastri magnetici dell'Ufficio Italiano Cambi;

Decreta:

Art. 1.

E' abolito l'obbligo per le dogane di trasmettere all'Istituto nazionale per il commercio estero la copia delle fatture di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 20 novembre 1967.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(203)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1981.

Proroga del termine per il pagamento della tassa di circolazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Ritenuta l'opportunità di rendere più agevole il pagamento della tassa di circolazione per l'anno 1981, conseguentemente alle modificazioni disposte dall'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1980, n. 901;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di modificare i termini di pagamento delle tasse di circolazione;

Decreta:

Articolo unico

Per i veicoli già circolanti, la scadenza del termine di 10 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, utile per il rinnovo della tassa di circolazione per l'anno 1981, è prorogato al 20 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(246)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Algeria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 10 dicembre 1979 con la quale le provenienze dall'Algeria sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Algeria è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 10 dicembre 1979 per le provenienze dall'Algeria perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	932,30	932,30	—	932,30	932,25	932,25	932,20	932,30	932,3	932,30
Dollaro canadese	784 —	784 —	—	784 —	783,57	784 —	784 —	784 —	784 —	784 —
Marco germanico	475,30	475,3	—	475,30	475,08	475,30	475,30	475,30	475,30	475,30
Fiorino olandese	437,40	437,40	—	437,40	436,94	437,35	437,30	437,40	437,40	437,40
Franco belga	29,535	29,535	—	29,535	29,52	29,50	29,53	29,535	29,535	29,55
Franco francese	205,42	205,42	—	205,42	205,36	205,40	205,54	205,42	205,42	205,50
Lira sterlina	2239,90	2239,90	—	2239,90	2239,92	2239,90	2240 —	2239,90	2239,90	2239,90
Lira irlandese	1764,50	1764,50	—	1764,50	1764,75	—	1764 —	1764,50	1764,50	—
Corona danese	154,37	154,37	—	154,37	154,39	154,35	154,36	154,37	154,37	154,40
Corona norvegese	181,29	181,29	—	181,29	181,19	181,25	181,40	181,29	181,29	181,35
Corona svedese	213 —	213 —	—	213 —	213,10	213 —	212,90	213 —	213 —	213 —
Franco svizzero	524,20	524,20	—	524,20	524,76	524,15	524,10	524,20	524,20	524,20
Scellino austriaco	67,045	67,045	—	67,045	67,04	67,05	67,03	67,045	67,045	67,05
Escudo portoghese	17,45	17,45	—	17,45	17,53	17,40	17,50	17,45	17,45	17,45
Peseta spagnola	11,701	11,701	—	11,701	11,71	11,65	11,72	11,701	11,701	11,70
Yen giapponese	4,641	4,641	—	4,641	4,65	4,45	4,64	4,641	4,641	4,65

Media dei titoli dell'8 gennaio 1981

Titolo	Corso
Rendita 5 % 1935	60,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,500
» 5,50 % » » 1968-83	85,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	78,375
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	71,900
» 9 % » » 1975-90	73,300
» 9 % » » 1976-91	73,375
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,850
» » » » 1-10-1979/81	99,500
» » » » 1-12-1979/81	99,550
» » » » 1- 5-1979/82	98,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,600
» » » » 1-10-1979/82	98,250
» » » » 1- 1-1980/82	99,250
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 6-1980/82	98,300
» » » » 1- 7-1980/82	99,700
» » » » 1- 1-1980/83	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,125
» » » 12 % 1- 4-1982	95,600
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	91,400
» » » 12 % 1- 4-1984	91,775
» » » 12 % 1-10-1984	91,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	932,25
Dollaro canadese	784 —
Marco germanico	475,30
Fiorino olandese	437,35
Franco belga	29,532
Franco francese	205,48
Lira sterlina	2239,95
Lira irlandese	1764,25
Corona danese	154,365
Corona norvegese	181,345
Corona svedese	212,95
Franco svizzero	524,15
Scellino austriaco	67,037
Escudo portoghese	17,475
Peseta spagnola	11,71
Yen giapponese	4,64

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Revoca del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di impiegato della carriera di concetto, con qualifica di aiuto perito.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 5 maggio 1977, n. 709, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 16 maggio 1977, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati, con la qualifica di aiuto perito;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto bando, conseguenti alla riforma del regolamento dei servizi e del personale operata con decorrenza 1° gennaio 1980;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza della seduta del 17 dicembre 1980;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nel-personale;

Decreta:

E' revocato il concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati, con la qualifica di aiuto perito, bandito con decreto presidenziale 5 maggio 1977, n. 709.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Presidente: Jotti

Il segretario generale: Longi

(243)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico compartimentale, per esami, a sette posti per la nomina alla qualifica di operatore trasporti.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente le disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 3540, contenente la disciplina dei concorsi compartimentali nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1980 con il quale nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 4132 dell'11 agosto 1980 con il quale, per i concorsi di reclutamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati determinati i programmi di esame e prevista la composizione delle commissioni esaminatrici per le singole qualifiche funzionali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico per esami a sette posti di operatore trasporti in prova del personale dell'esercizio di terza categoria, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale del relativo contingente presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso compartimentale, per esami, per la nomina alla qualifica di operatore trasporti in prova del personale dell'esercizio di terza categoria per sette posti disponibili presso gli uffici aventi sede nella direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania.

Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 7, primo comma, punto 3), lettera *ii*) della legge 3 aprile 1979, n. 101, in favore degli impiegati e degli agenti straordinari di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, almeno tre mesi di servizio classificato soddisfacente dal competente dirigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325, di assumere gli idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili presso il compartimento entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati o comandati o comunque applicati presso uffici aventi sede in circoscrizione diversa da quella per cui hanno concorso prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, nè possono essere assegnati ad organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.
Titolo di studio - Patente guida

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta, nonchè della patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 13).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione;

m) gli estremi della patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio);

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui al secondo comma dell'art. 9 del presente bando di concorso.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, numero 313.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da quattro membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla settima.

Art. 9.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato e di nozioni elementari sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste

e delle telecomunicazioni e da una prova tecnico-pratica consistente nella guida di un automezzo industriale di portata superiore a 35 quintali. Inoltre il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenza del funzionamento dell'autoveicolo, nonchè delle norme di circolazione stradale con particolare riguardo alla segnaletica.

E' inoltre, prevista una prova facoltativa tecnico-pratica consistente nella quida di un autobus o di un autoarticolato, alla quale potranno essere ammessi i candidati che, in possesso rispettivamente delle patenti D o D-E, ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il colloquio e le prove pratiche non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio e di quello conseguito nella prova pratica e, se il candidato ha sostenuto anche la prova facoltativa, sarà data dalla somma del punteggio ottenuto nelle prove obbligatorie e di un decimo del punteggio ottenuto in quella facoltativa.

Art. 10.
Diario di esame

L'avviso per la presentazione alle prove d'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire la prescritta patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli, non scaduta di validità, o quella di categoria D o D-E richiesta per la prova facoltativa.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove di esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per le azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio, o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre e la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) - un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), *h*) ed *l*) dovranno - ove occorra - integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo a data indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quella di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Visita medica di controllo - accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psicotecnico, senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia-Lucania, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2. In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15 oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del certificato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni, descritte nella VII e VIII categorie della tabella A di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestazione rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla Prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli (ovvero di quella di categoria D o D-E se il candidato ha superato la prova facoltativa) cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito - soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmessa quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni 15, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) attestazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli (ovvero di quella di categoria D o D-E se il candidato ha superato la prova facoltativa) luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, a seguito della visita medica e dell'accertamento di cui al precedente art. 13, siano risultati in possesso della idoneità fisica all'impiego e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la Puglia - Lucania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1980
Registro n. 34, *Poste, foglio n.* 2.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia e Lucania - Viale Einaudi (angolo viale Lenin) - 70100 BARI

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

.
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

.
(C.A.P. comune di residenza - provincia)

. . .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti per la nomina alla qualifica di operatore trasporti in prova del personale dell'esercizio di terza categoria da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia - Lucania.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità;

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . . in data .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la Puglia - Lucania;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria C per la guida di autoveicoli N. . . . . . . rilasciata dalla Prefettura di . . . . in data . . .; ovvero di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria D (o D-E) per la guida di autobus (o autoarticolato) N. . . . . rilasciata dalla prefettura di . . . . . in data . . . . . e pertanto chiede di sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 9 del bando di concorso.

l) . . . . (7).

Data . . . . .

Firma (8)

. . . .

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di non aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . .; di non aver prestato servizio militare, perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(120)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale degli uffici (tabella VIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 27 del 21 settembre 1980, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1980, n. 4106, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1980, registro n. 25, foglio n. 373, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale degli uffici (tabella VIII) dell'Amministrazione delle poste e e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1978, n. 3754.

(226)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Allaria Pietro Mario, nato a Gallarate l'8 giugno 1945	punti	100	su 100
Basile Carlo Vittorio, nato a Taranto il 2 aprile 1948	»	100	»
Beccari Antonio, nato a Galliera Veneta il 29 giugno 1944	»	100	»
Bolzern Ugo, nato a Celle Ligure il 22 luglio 1948	»	100	»
Catizone Luigi, nato a Magisano il 4 gennaio 1946	»	100	»
Compiano Umberto, nato a Istrana il 21 luglio 1944	»	100	»
Feletti Carlo, nato a Ravenna il 5 aprile 1949	»	100	»
Gallo Giovanni Carlo, nato a Cosenza il 5 agosto 1947	»	100	»
Lombardi Luigi, nato a Cerreto Sannita il 6 settembre 1947	»	100	»
Nicolini Maria Angela, nata a La Spezia il 15 luglio 1949	»	100	»
Paviotti Gino, nato a Palmanova il 18 febbraio 1948	»	100	»
Pizzarelli Francesco, nato a Reggio Calabria il 28 marzo 1949	»	100	»
Lupo Antonio, nato a Francavilla Fontana l'8 agosto 1948	»	98	»
Corlianò Cosimo, nato a Calimera il 7 maggio 1948	»	96	»
Curatola Giuseppe, nato a Bagnara Calabra il 27 agosto 1949	»	95	»
La Corte Antonino, nato a Bivona il 25 novembre 1938	»	95	»
Matarese Domenico, nato a Frosinone il 2 gennaio 1946	»	95	»
Rovere Alba, nata a Caraglio il 7 gennaio 1949	»	95	»
Cioffi Aniello, nato a Vietri Sul Mare il 15 aprile 1948	»	94	»
Testori Angelo, nato a Canneto Sull'Oglio il 16 luglio 1947	»	94	»
Mingardi Giulio, nato a Bergamo il 17 novembre 1948	»	92	»
Apperti Vincenzo Ernesto Giuseppe, nato a Ruviano il 2 aprile 1947	»	90	»
Baldrati Leopoldo, nato a Lugo il 3 dicembre 1948	»	90	»
Della Grotta Franco, nato a S. Giorgio a Liri il 2 gennaio 1948	»	90	»
Tedesco Vincenzo, nato a Napoli il 22 febbraio 1947	»	90	»
Querques Mario, nato ad Alberona il 18 agosto 1948	»	86	»
Allegra Vincenzo, nato a Messina il 5 gennaio 1948	»	85	»
Campieri Claudio, nato a Bologna il 7 novembre 1948	»	85	»
De Marinis Sergio, nato a Casarano il 3 aprile 1947	punti	85	su 100
Fruttero Beatrice, nata a Savigliano il 6 ottobre 1946	»	85	»
Fusco Gennaro, nato a Brindisi il 13 settembre 1947	»	85	»
Giannangeli Nicola, nato a Sant'Antimo il 6 settembre 1948	»	85	»
Spisni Claudio, nato a Bologna il 16 novembre 1947	»	85	»
Baroni Adriana, nata a Luino il 2 aprile 1946	»	83	»
Lombardo Vincenzo, nato a Castel San Giorgio il 27 marzo 1945	»	82	»
Borghi Marcello, nato a Napoli il 30 maggio 1943	»	80	»
Leo Luigi, nato a Nocera Inferiore il 13 ottobre 1947	»	80	»
Volpini Tiziano, nato a Mondolfo il 14 maggio 1940	»	80	»
Brancaccio Lorenzo, nato a Tuoro di Caserta il 27 ottobre 1942	»	79	»
David Salvatore, nato a Palermo il 15 luglio 1948	»	78	»
Fichera Rosario, nato a Giarre il 12 luglio 1946	»	78	»
Grani Teresa, nata a Viterbo il 26 marzo 1948	»	78	»
Grassi Claudio, nato a Cremeno l'11 aprile 1945	»	78	»
Bongiorno Paolo, nato a Vicari il 21 aprile 1939	»	77	»
De Leo Martino, nato a S. Pietro in Lama il 3 luglio 1947	»	76	»
Murgo Angelo, nato a Caltagirone il 28 marzo 1948	»	76	»
Panariello Emilio, nato ad Angri il 17 gennaio 1935	»	75	»
Rivetti Viscardo, nato a Casalmaggiore il 9 dicembre 1944	»	75	»
Galli Franco, nato a Varese il 12 ottobre 1944	»	70	»
Guasco Raffaele, nato a Napoli il 22 maggio 1946	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11462)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Stralcio di un posto dal concorso ad ufficiale sanitario vacante nel comune di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2117/71 del 20 marzo 1972, con cui veniva bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ufficiale sanitario nel comune di Ascoli Piceno;

Considerato che detto concorso non è stato ancora espletato e che la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, all'art. 47, comma quinto, lettera *c*), prevede la immissione nei ruoli regionali del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche, con estensione di detti benefici anche al personale degli enti locali da trasferire alle U.S.L., in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data del 15 marzo 1980 ai sensi dell'art. 24-*ter* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980:

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100/1P3280/31.13 in data 13 marzo 1980, concernente l'opportunità di astenersi dal proseguire procedure concorsuali in atto per le quali non risultino al 1° marzo 1980, già approvate con formale atto deliberativo le graduatorie dei vincitori e degli idonei, e ciò in relazione alle esigenze di garantire a favore degli interessati il diritto ai concorsi riservati;

Accertato che il posto per ufficiale sanitario di cui al bando di concorso in premessa citato deve essere assegnato per concorso riservato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 21 giugno 1954, n. 466;

Vista la legge 2 agosto 1957, n. 576;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Dal concorso indetto con decreto n. 2117/71 in data 20 marzo 1972 viene stralciato il posto per ufficiale sanitario di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino regionale ed inviato a tutti i concorrenti.

Ascoli Piceno, addì 18 dicembre 1980

Il medico provinciale: VISCOMI

(173)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e tre posti di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione presso la sede di Laurignano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(11/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Pantelleria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Pantelleria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(16/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Treia (Macerata).

(14/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(15/S)

OSPEDALE «N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e quattro posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(12/S)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia-ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(13/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. **52.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 (primo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 7 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 1.

Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di lire 111.966.983.288 quanto alla previsione di cassa e aumentato di 103.632.077.556 quanto alla previsione di competenza.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella n. 2.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 113.602.077.556 quanto alla previsione di cassa e di lire 103.632.077.556 quanto alla previsione di competenza.

Art. 3.

All'elenco n. 1 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni aggiuntive:

Cap. 64580. — Spese d'ufficio, trasporti e varie (legge regionale 11 novembre 1974, n. 50) - Spese obbligatorie (c.n.i.).

Cap. 86960. — Oneri per la maggiorazione di imposte sul valore aggiunto dovuti in attuazione del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 - Spese obbligatorie (c.n.i.).

Art. 4.

All'elenco n. 5 Fondo globale « spese di investimento di sviluppo » sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in diminuzione*

voce n. 2) Sviluppo delle fonti energetiche alternative . .	— 250.000.000
voce n. 3) Iniziative promozionali volte a favorire la commercializzazione dei prodotti delle aziende emiliano-romagnole . .	— 250.000.000
voce n. 5) Progettazione di un sistema viario cispadano	— 750.000.000
Totale	— 1.250.000.000

Art. 5.

Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi esposti in corrispondenza di ciascun capitolo di bilancio dal rendiconto consuntivo della regione Emilia-Romagna approvato con legge dal consiglio regionale è disposto l'aggiornamento dei dati presunti approvati con la legge regionale di bilancio 23 aprile 1980, n. 27.

Alle operazioni contabili di aggiornamento provvede d'ufficio la ragioneria della Regione.

Art. 6.

Le variazioni agli stanziamenti di cassa che si rendono indispensabili per effetto dell'aggiornamento dei residui attivi e passivi disposto a norma del precedente art. 4 sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 nei termini previsti dalla allegata tabella n. 3.

Art. 7.

Al bilancio pluriennale relativo al triennio 1980-82 approvato dall'art. 20 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 27 sono apportate le variazioni indicate nell'apposito spazio delle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 novembre 1980

TURCI

(*Omissis*).

(10852)

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1980, **n. 54.**

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48: « Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale ai cittadini portatori di handicaps ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 160 *del* 17 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Per coloro che nell'anno 1980 si iscrivono al primo anno della scuola media superiore, la documentazione relativa agli interventi deve essere inviata dai comuni entro il 15 novembre. In tal caso, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede entro il 30 novembre alla ripartizione e alla liquidazione dei contributi ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 novembre 1980

TURCI

(10786)

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1980, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1980, n. 27: «Approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1980 e del bilancio pluriennale 1980-1982».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 172 *del* 2 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 23 aprile 1980 n. 27, è sostituito dal seguente:

«I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 17% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni».

Il sesto comma dello stesso art. 16 è sostituito dal seguente:

«L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e valutato in annue L. 13.200.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1981 e fino all'esercizio finanziario 2010».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° dicembre 1980

TURCI

(11301)

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1980, n. **56.**

Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48: «Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 173 *del* 3 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'intervento di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1979, n. 48, consiste nella concessione, in casi eccezionali e motivati, a datori di lavoro di contributi, il cui ammontare massimo deve essere commisurato agli oneri sociali sostenuti dagli stessi per l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° dicembre 1980

TURCI

(11302)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810100)